Emergenza coronavirus: nella legge di conversione del “decreto ponte”, novità per le società in house

E’ stata pubblicata sulla G.U. 300 del 3 dicembre 2020 la Legge n. 159 del 27 novembre 2020, di conversione del Dl. n. 125 del 7 ottobre 2020.

Il Provvedimento è nato come “*Decreto-ponte*”, emanato per sopperire alla mancata approvazione del Dpcm. che avrebbe dovuto tracciare il quadro delle misure precauzionali da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del virus “*Covid-19*”, posto che il precedente Dpcm. 7 settembre 2020 era in vigore solo fino al 7 ottobre 2020.

In sede di conversione, sono state inserite numerose modifiche, che spaziano anche in ambiti non contemplati inizialmente, e il risultato è un testo normativo fortemente ampliato, passato da 16 a 12 articoli e da 12 a 47 commi.

Tra le novità qui di interesse, si segnala una previsione che dispone che si applichi alle Società “*in house*”, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, la disciplina prevista dal Codice civile in materia di cessazione degli Organi amministrativi e di controllo anziché il Tusp.

In particolare, l’art. 1 comma 4-*duodecies* dispone che si applichi alle Società “*in house*”, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, la disciplina prevista dal Codice civile in materia di cessazione degli Organi amministrativi e di controllo (artt. 2358, comma 2, e 2400, del Cc.), anziché quella di cui all’art. 11, comma 15, del Tusp (“*Testo unico delle Società a partecipazione pubblica*”, approvato con Dlgs. n. 175/2016). Sono fatti salvi, nel medesimo periodo, gli atti posti in essere da tali Organi. La loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non siano stati ricostituiti.

(Enti locali.it)